

BANDO DI CONCORSO – PER TITOLI ED ESAMI – PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO L’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI DI N. 4 FUNZIONARI TERZA AREA POSIZIONE ECONOMICA F3, N. 4 FUNZIONARI TERZA AREA POSIZIONE ECONOMICA F1, N. 6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI SECONDA AREA POSIZIONE ECONOMICA F2;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- l’Agenzia Nazionale per i Giovani (di seguito ANG) è stata istituita, con decreto-legge 27 dicembre 2006 n. 297, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2007 n.15, in attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013;
- l’ANG è un ente di diritto pubblico, costituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300, dotato (articolo 1 dello Statuto) di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
- nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, a valle dell’istituzione del programma Erasmus+ (Reg. UE 1288/2013 del 11 dicembre 2013), l’Agenzia Nazionale per i Giovani, a partire dal 17 gennaio 2014, è stata indicata quale agenzia nazionale di riferimento del Programma Erasmus+ per il Capitolo Youth;
- a valle dell’istituzione del Programma European Solidarity Corps (ESC) con Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del Corpo Europeo di Solidarietà (ESC) e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE, l’Agenzia Nazionale per i Giovani a partire dal mese di ottobre 2018 è chiamata alla gestione delle attività previste dal nuovo Programma ESC;
- con D.P.R. del 14 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 7 settembre 2020, la dott.ssa Lucia Abbinante è stata nominata, con decorrenza dal 1 settembre 2020, Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani e con D.P.R. del 18 maggio 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 7 giugno 2021, è stata confermata nell’incarico;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani approvato dai Ministri vigilanti con decreto in data 8 febbraio 2008;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere

b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;

VISTO l'art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», in corso di conversione, in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n.246”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 29 novembre 2007 n. 222, art.28, comma 4 bis che fissa la dotazione organica dell’Agenzia in 45 unità di personale, di cui n. 42 unità per le qualifiche funzionali e n.3 dirigenti di seconda fascia;

VISTO il D.P.C.M. 22 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 18 marzo 2013, con particolare riferimento al punto 3 e alla tabella allegata n. 42, che definisce la dotazione organica dell’ANG in 31 unità di personale di cui 2 dirigenti, 10 dipendenti di Area III, 18 dipendenti di Area II e 1 dipendente di Area I;

VISTA la Legge n.178 del 30 dicembre 2020 che aggiorna la dotazione organica di diritto dell’Agenzia precedentemente indicata nella Tabella n. 42 del D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, in 45 unità di personale, di cui n. 42 unità per le qualifiche funzionali e n.3 dirigenti di seconda fascia oltre il Direttore Generale;

VISTO l’articolo 10 del decreto–legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

VISTO il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, ai sensi del quale “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore delle categorie protette;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso;

VISTE le disposizioni normative e i provvedimenti di autorizzazione relativi al reclutamento del personale oggetto del presente bando di concorso;

ESPLETATI gli adempimenti e le procedure di cui all'art. 34-bis del citato decreto legislativo n. 165/2001;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

VISTO, in particolare, l'art. 10 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, contenente le indicazioni relative alla riforma dei concorsi pubblici;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;

VISTE le misure in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID19;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, adottato dall'Agenzia il 31 marzo 2021 con determina ANG/97;

VISTO il Piano triennale del Fabbisogno del personale dell'ANG, adottato il 9 aprile 2021 con determina ANG/108-2021/INT, contenente indicazioni sulla presente procedura ed evidenza della relativa copertura finanziaria ai sensi del D.lgs. n.75/2017;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, gli articoli 24 e 62, che dispongono, per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di coprire i posti

disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche comprese nel “Comparto Funzioni Centrali”;

VISTO il decreto–legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

VISTO il decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l’articolo 249, rubricato “Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni”;

CONSIDERATA la disciplina normativa in materia di equiparazione dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è identificato nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Lucia Abbinante;

RAVVISATA la propria competenza;

DETERMINA

Art. 1

Posti a concorso

1. L’Agenzia nazionale per i Giovani indice, un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato dei seguenti profili professionali:
 - Assunzione di n. 4 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario di programmi internazionali, nell’area funzionale III posizione economica F3- Codice concorso ANG/01;
 - Assunzione di n. 4 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario di amministrazione, dell’informazione, nell’area funzionale III posizione economica F1- Codice concorso ANG/02;
 - Assunzione di n. 6 unità da inquadrare, con il profilo di istruttore amministrativo, area II posizione economica F2- Codice concorso ANG/ 03;
2. L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso all’impiego ed il trattamento sul lavoro, in conformità a quanto disposto dall’art. 57 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.
3. Per la descrizione dei profili professionali ricercati dall’Agenzia si rimanda a quanto contenuto nell’Allegato A.

Art. 2
Posti riservati

1. Per ciascun codice di concorso sono previste le riserve di posti indicate dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge. Sono altresì previste le riserve di cui agli artt. 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Per i codici di concorso ANG/01 e ANG/02 è prevista, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, una riserva rispettivamente del 40% e del 20% dei relativi posti messi a concorso a favore del personale appartenente al ruolo unico dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, inquadrato nella seconda area funzionale e in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.
3. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate esclusivamente all'atto della formazione, per ciascun codice di concorso, della graduatoria finale di merito e nel limite massimo del 50 % dei posti relativi a ciascun profilo professionale di cui al comma 1. La predetta percentuale è prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in proporzione alle diverse percentuali previste dalla legge, e in subordine alla quota di riserva facoltativa.
4. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal presente articolo devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
5. I posti riservati, qualora non coperti ed espletamento delle prove d'esame e a conclusione della valutazione dei titoli, sono assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria provenienti dall'esterno.
6. Le riserve di posti che non risultino coperte per mancanza di aventi titolo sono conferite ai concorrenti che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 3
Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso pubblico sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:
 - cittadinanza italiana (o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea);
 - età non inferiore ai diciotto anni;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - non essere stati dispensati o destituiti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

- non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione etc.) e non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario, specificare la natura); in caso di condanne penali e procedimenti penali pendenti l'amministrazione si riserva le valutazioni conseguenti in base alla normativa vigente;
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
 3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.
 4. Ai fini dell'ammissione è richiesto, inoltre, di essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio di seguito indicati, con riferimento al singolo procedimento concorsuale:
 - in relazione all'assunzione di n. 4 unità da inquadrare, con il profilo di funzionario di programmi internazionali, nell'area funzionale III, posizione economica F3 - Codice concorso ANG/01, essere in possesso di laurea specialistica, o laurea magistrale conseguita secondo l'ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge in: giurisprudenza (LM-01); relazioni internazionali (LM-52); scienze dell'economia (LM-56); scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57); scienza della politica (LM-62); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM-76); scienze economiche-aziendali (LM-77); scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81); scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83); servizi sociali e politiche sociali (LM-87); sociologia e ricerca sociale (LM-88); studi europei (LM-90);
 - in relazione all'assunzione di n. 4 unità da inquadrare nell'area funzionale III posizione economica F1 con il profilo di funzionario d'amministrazione / dell'informazione - Codice concorso ANG/02 - essere in possesso di laurea triennale, ovvero corrispondenti titoli di studio equiparati conseguiti ai sensi del DM 509/99 ovvero corrispondenti titoli di studio del vecchio ordinamento equiparati e titoli ad essi equipollenti in: scienze dei servizi giuridici (L-14); scienze dell'amministrazione e organizzazione (L-16); scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); scienze economiche (L-33), scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37); sociologia (L-40); statistica (L-41);

- in relazione all'assunzione di n. 6 istruttori amministrativi area II posizione economica F2- Codice concorso ANG/03 - essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria.

L'eventuale equipollenza/equivalenza del titolo di studio deve essere precisata all'interno della domanda di partecipazione, mediante indicazione della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere del candidato.

Art. 4

Termine e modalità di presentazione della domanda

1. Il candidato che intende inviare la domanda di ammissione al concorso deve essere in possesso dell'Identità digitale (SPID).
2. La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il modulo online, le cui istruzioni sono presenti sul sito istituzionale dell'ANG nella Sezione "Amministrazione Trasparente – bandi di concorso". La domanda online deve essere compilata ed inviata entro le ore 24.00 del 30esimo giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La data di presentazione della domanda di ammissione al concorso è certificata dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sarà più possibile accedere e inviare il modulo online.
3. Non sono ammesse altre modalità di trasmissione, pena irricevibilità.
4. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine di cui al comma 2.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
 - il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
 - il codice fiscale;
 - la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, al quale si intendono ricevere tutte le successive comunicazioni relative al concorso e dal quale il candidato trasmetterà ogni comunicazione o documentazione— è richiesta l'indicazione di un secondo indirizzo email che sarà utilizzato per l'invio della ricevuta di iscrizione in caso di malfunzionamento della casella PEC fornita;
 - il godimento dei diritti civili e politici;
 - di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati

dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

- di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
 - di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
 - titolo di studio, data, luogo e istituto di conseguimento e, in caso di titolo di studio conseguito all'estero, indicare gli estremi del provvedimento che ne dispone l'equiparazione o riportare la dicitura "attivata procedura di riconoscimento" indicando gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
 - se portatore di handicap;
 - la posizione nei confronti del servizio di leva, secondo la normativa applicabile;
 - il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche e integrazioni o di altri titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente, indicando in tale ultimo caso, i corrispondenti estremi di legge;
 - il possesso di eventuali titoli di riserva di cui all'articolo 2, comma 1;
 - possesso di eventuali titoli di riserva di cui all'articolo 2, comma 2, esclusivamente per i codici di concorso ANG/01 e ANG/02;
 - di avere preso visione dell'informativa generale sul trattamento dei dati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali.
6. I titoli di preferenza e di riserva di cui ai alle lettere m) e n) non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione non possono essere fatti valere successivamente anche se trasmessi entro il termine di cui all'articolo 4.
7. Le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci sono punite con le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Il candidato portatore di handicap dovrà indicare, nell'apposito campo della domanda di partecipazione, la natura dell'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi della normativa vigente. Entro i quindici giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato presenterà la certificazione medico-sanitaria, rilasciata dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, che dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio delle commissioni esaminatrici nominate per ciascun codice di concorso, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni

specifico caso. I tempi aggiuntivi non potranno comunque eccedere il 50% del tempo assegnato per ciascuna prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale, utilizzando il seguente indirizzo PEC: amministrazione.agenziagiovani@legalmail.it, e riportando nell'oggetto della mail il codice del concorso per cui si è presentata la domanda di partecipazione (es. "CONCORSO CODICE ANG/01").

9. L'Agenzia Nazionale per i Giovani non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni amministrative dipendenti da omissioni o errori presenti nelle dichiarazioni con cui i candidati indicano il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disservizi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
 - la copia fronte-retro del documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del concorrente e del codice fiscale;
 - copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione, di cui al successivo comma 12.
 - il curriculum formativo e professionale, in formato europeo, controfirmato su tutte le pagine, al cui interno è specificato che le dichiarazioni fornite sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000;
11. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto stabilito nel presente bando di concorso.
12. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,33 (dieci euro e trentatré centesimi) da corrispondere mediante versamento tramite il sistema "PagoPA" sulla homepage del sito dell'ANG al seguente link www.agenziagiovani.it.
13. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più profili, il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato per ciascun profilo.
14. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

Art. 5

Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dal concorso

1. Costituiscono motivo di non ammissione alla procedura:
 - la mancanza anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione indicati all'art.2 del presente avviso;
 - la presentazione della domanda di partecipazione senza la firma, fatte salve le modalità contemplate dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.12/2010;
 - la presentazione della domanda di partecipazione priva di:

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 - copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione di cui al comma 12 dell'Art 4;
 - dichiarazione firmata, redatta su carta semplice, al cui interno è specificato che le dichiarazioni fornite sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000;
- la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite dall'art. 3 del presente avviso;
 - domanda pervenuta oltre i termini previsti dal presente avviso.
2. Con provvedimento del Direttore Generale verranno ammessi i candidati che avranno presentato regolare domanda alla procedura selettiva, previa verifica dei requisiti di partecipazione.
 3. In mancanza dei requisiti richiesti, il Direttore Generale, con provvedimento motivato, potrà disporre in qualsiasi momento l'esclusione del candidato dalla procedura.
 4. L'elenco dei candidati ammessi/esclusi dalla selezione verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.agenziagiovani.it, nella sezione Amministrazione trasparente nella sottosezione Bandi di concorso.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. Il Direttore Generale dell'ANG nomina le Commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui al presente bando, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Le commissioni esaminatrici saranno competenti per l'espletamento delle prove selettive e potranno svolgere la propria attività articolandosi in eventuali sottocommissioni.
2. La Commissione esaminatrice è composta da un dirigente di I fascia od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso.
3. Alla Commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per materie informatiche e di lingua.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ANG.
5. La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
6. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, del D.P.R. 487/1994, la Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - 30 punti per i titoli secondo i criteri stabiliti al successivo articolo 8;
 - 70 punti per le prove d'esame.

Art. 7

Procedura concorsuale

1. Il concorso si articolerà in 3 fasi distinte:
 - Una eventuale prova preselettiva alla quale non sarà attribuito alcun punteggio ai fini della valutazione complessiva, che si svolgerà secondo le modalità di cui all'articolo 9.
 - Una prova scritta, per un valore complessivo massimo di 70 punti, che si svolgerà secondo le modalità di cui all'articolo 10.
 - Valutazione dei titoli, per un valore complessivo massimo di 30 punti. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Tale punteggio verrà attribuito sulla base dei criteri definiti dall'articolo 8 e dettagliati nell'allegato B.
2. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato.
3. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima dello svolgimento della stessa.

Art. 8

Valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili al fine della stesura della graduatoria finale di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di 30 punti.
2. I titoli valutabili ai sensi del comma 1 saranno unicamente quelli posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando.
3. Le Commissioni esaminatrici attribuiranno i punteggi sulla base dei titoli in possesso; per il dettaglio dell'assegnazione dei punteggi si rimanda all'allegato B.
4. Le commissioni esaminatrici stilano la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai sensi del presente articolo.

Art. 9

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande risulti, per ciascun profilo di cui all'art.1, pari o superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione si riserva di effettuare una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte.
2. La fase preselettiva sarà distinta per ciascun codice di concorso. I candidati che supereranno la fase preselettiva accederanno alle prove d'esame previste dal bando per ciascun profilo.
3. La data, l'orario, le modalità e la sede di svolgimento della prova preselettiva verranno comunicati agli interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia nella

sezione Amministrazione trasparente nella sottosezione Bandi di concorso”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di inviare lettere di convocazione, messaggi email o di posta elettronica certificata. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione on line della domanda, dal sistema informatico.

4. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comporta l'esclusione dal concorso.
5. Per l'espletamento e la gestione della prova preselettiva, l'Amministrazione può avvalersi di qualificati istituti pubblici e/o società private specializzate.
6. La prova preselettiva, da effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi digitali, della durata di 60 minuti, consiste in 60 quesiti a risposta multipla volti a verificare:
 - a) per il codice di concorso ANG01 - Funzionario dei Programmi - area III posizione economica F3:
 - la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, critico-verbale (n. 20 quesiti);
 - la conoscenza delle seguenti materie (n. 40 quesiti): Diritto Amministrativo; Diritto dell'Unione Europea; Contabilità economico-patrimoniale delle pubbliche amministrazioni; Programmazione Europea di competenza dell'ANG; lingua inglese di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
 - b) per il codice di concorso ANG 02 - Funzionario d'amministrazione / dell'informazione - area III posizione economica F1:
 - la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, critico-verbale (n. 20 quesiti);
 - la conoscenza delle seguenti materie (n. 40 quesiti): Diritto Amministrativo; Diritto dell'Unione Europea; Contabilità economico-patrimoniale delle pubbliche amministrazioni; lingua inglese di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
 - c) per il codice di concorso ANG/03 - Istruttore amministrativo, area II posizione economica F2:
 - la capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, critico-verbale (n. 20 quesiti);
 - la conoscenza delle seguenti materie (n. 40 quesiti): Elementi di Diritto Amministrativo; Elementi di diritto dell'Unione Europea; Elementi di contabilità economico-patrimoniale delle pubbliche amministrazioni; la conoscenza della lingua inglese di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue);
7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova;

8. Sono esentati dalla prova preselettiva:
 - i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - i candidati di cui all'Art. 2 del presente bando.
9. Ciascun quesito consisterà in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito e viene determinato con le seguenti modalità: attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta; sottrazione di 0,35 per ogni risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa.
10. La correzione della prova preselettiva verrà effettuata attraverso procedimenti automatizzati / informatizzati.
11. Alla prova preselettiva non sarà assegnato alcun punteggio ai fini della valutazione complessiva. Si intenderà superata se il candidato avrà risposto correttamente ad almeno il 70 % dei quesiti.
12. Nel corso della prove preselettiva, ai candidati sarà fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, manuali, codici giuridici e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare con alcuno. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
13. Per l'effettuazione della prova preselettiva, l'Amministrazione può ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali.
14. Gli esiti della prova preselettiva, con i relativi punteggi, saranno pubblicati sul sito internet dell'Agenzia www.agenziagiovani.it nella sezione Amministrazione trasparente nella sottosezione "Bandi di concorso".

Art. 10

Prova scritta

1. La data, l'orario, le modalità e la sede di svolgimento della prova scritta verranno comunicati agli interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione trasparente" nella sottosezione "Bandi di concorso". Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza necessità di inviare lettere di convocazione, messaggi email o di posta elettronica certificata.
2. Per tutti i codici di concorso, la prova si terrà con modalità informatiche, anche avvalendosi di procedure automatizzate gestite da enti o società specializzate in selezione del personale,

assicurando la pubblicità delle prove, l'identificazione dei candidati, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, nonché l'anonimato degli elaborati.

3. La prova scritta, della durata di 100 minuti, consiste in 80 quesiti a risposta multipla volti a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione, in relazione alle materie previste, e le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali.

Per la figura di Funzionario dei Programmi - area III posizione economica F3;

- Diritto Amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla trasparenza, all'accesso agli atti, all'anticorruzione alla protezione dei dati personali;
- Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento a responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;
- Norme in materia di appalti pubblici;
- Diritto dell'Unione Europea;
- Contabilità economico-patrimoniale delle pubbliche amministrazioni;
- Programmazione Europea di competenza dell'ANG;
- Quadro di riferimento europeo dei Programmi Erasmus+: Youth in Action e Corpo europeo di solidarietà;
- Struttura e Organizzazione dell'ANG;

Nell'ambito della medesima prova si procederà all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

Per le figure di Funzionario amministrativo/dell'informazione - area III posizione economica F1:

- Diritto Amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla trasparenza, all'accesso agli atti, all'anticorruzione alla protezione dei dati personali;
- Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento a responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;
- Norme in materia di appalti pubblici;
- Diritto dell'Unione Europea;
- Contabilità di Stato ed economico-patrimoniale delle pubbliche amministrazioni;
- Programmazione Europea di competenza dell'ANG;
- Struttura e Organizzazione dell'ANG;

Nell'ambito della medesima prova si procederà all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

Per le figure di Istruttore - area II posizione economica F2:

- Elementi di Diritto Amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla trasparenza, all'accesso agli atti, all'anticorruzione alla protezione dei dati personali;
- Nozioni generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento a responsabilità, doveri, diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;
- Elementi di diritto degli appalti pubblici;
- Elementi di Diritto dell'Unione Europea;
- Elementi di contabilità di Stato e di contabilità economico-patrimoniale delle pubbliche amministrazioni;
- Elementi di Programmazione Europea di competenza dell'ANG;
- Struttura e Organizzazione dell'ANG;

Nell'ambito della medesima prova si procederà all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

4. La correzione della prova scritta verrà effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
5. Alla prova scritta sarà assegnato un punteggio pari a 70 punti e si intenderà superata con un punteggio complessivo minimo di almeno 40 punti.
6. Nel corso delle prove scritte, ai candidati sarà fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, manuali, codici giuridici e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare con alcuno. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta sarà considerata come formale rinuncia al concorso.
8. Gli esiti delle prove, con i relativi punteggi, saranno pubblicati sul sito internet dell'Agenzia www.agenziagiovani.it nella sezione Amministrazione trasparente nella sottosezione Bandi di concorso”.

Art. 11

Presentazione dei titoli di preferenza e di riserva

1. I candidati che abbiano superato la prova scritta e intendano far valere i titoli di preferenza già indicati nella domanda di partecipazione dovranno far pervenire all'Agenzia Nazionale per i Giovani, al seguente indirizzo PEC: amministrazione.agenziagiovani@legalmail.it, riportando nell'oggetto della email il codice del concorso per cui si è presentata la domanda di partecipazione (es. “CONCORSO CODICE ANG/01”), entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, l'idonea documentazione comprovante il possesso dei titoli di preferenza dichiarati, da cui

risulti, altresì, il possesso di tali titoli anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

2. Entro il medesimo termine i candidati che hanno diritto alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 2, comma 1, devono produrre il relativo titolo - ovvero opportuna dichiarazione sostitutiva di certificazione - da cui risulti, altresì, il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano superato le prove, hanno titolo all'applicazione dei benefici dell'eventuale riserva dei posti, nei limiti delle complessive quote d'obbligo, purché, ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge n. 68/99, siano iscritti negli appositi elenchi istituiti presso la Provincia - Servizio del collocamento obbligatorio - e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia all'atto dell'immissione in servizio.
4. I titoli di preferenza e di riserva devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono persistere fino alla scadenza del termine di cui al comma 1. Non si terrà conto dei titoli di preferenza e di riserva non dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.
5. Il ritardo nella presentazione dei documenti o delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, ove consentite, o la presentazione di documenti irregolarmente compilati o diversi da quelli prescritti comporteranno, senza necessità di avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 12

Determinazione del voto finale ed approvazione graduatoria

1. Le Commissioni Esaminatrici incaricate per ciascuno dei profili messi a concorso formano le graduatorie di merito dei candidati idonei sulla base del punteggio conseguito nella valutazione della prova d'esame e sulla base del punteggio attribuito ai titoli. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l'idoneità nella stessa. Sono nominati vincitori coloro che sono utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento dei posti disponibili. La graduatoria di merito sarà espressa in centesimi.
2. La graduatoria finale sarà approvata con atto del Direttore Generale dell'Agenzia.
3. I candidati primi classificati in numero pari ai posti messi a concorso saranno nominati vincitori ed assegnati all'Agenzia Nazionale per i Giovani. In caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile per l'assegnazione del posto, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

5. L'avviso relativo all'avvenuta approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.agenziagiovani.it, nella sezione Amministrazione trasparente nella sottosezione Bandi di concorso.
6. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione a mezzo di posta elettronica, o via PEC, laddove fornita. Tali candidati dovranno, a pena di decadenza, entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, confermare sempre a mezzo posta elettronica a direzione@agenziagiovani.it l'impegno a prendere tempestivamente servizio presso l'Agenzia.

Art. 13

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. La richiesta dovrà essere formulata tramite posta elettronica all'indirizzo direzione@agenziagiovani.it.

Art. 14

Assunzione in servizio

1. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. Le assunzioni sono subordinate all'accertamento dei requisiti per l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ai controlli di veridicità dei titoli e delle dichiarazioni rese. Qualora dai controlli emerga la non veridicità dei titoli o delle dichiarazioni, ferme restando le conseguenze anche penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.), è disposta la decadenza dell'interessato, in ogni fase e stato della presente procedura
2. A seguito dei suddetti controlli, i candidati dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale con l'Agenzia finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale previsto dal concorso, con diritto al trattamento economico iniziale della corrispondente categoria, di cui al CCNL del comparto Funzioni Centrali vigente alla data di immissione in servizio. I candidati dichiarati vincitori sono assunti in servizio, in prova, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminate.
3. La mancata presentazione del candidato vincitore, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro comporta la decadenza dal relativo diritto.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti nell'ambito della presente procedura selettiva sono raccolti presso l'Agenzia Nazionale per i Giovani e presso gli enti o le società specializzate in selezione del personale che eventualmente coadiuveranno l'Amministrazione per l'espletamento della procedura medesima.

2. L’Agenzia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro.
3. Le medesime informazioni saranno comunicate esclusivamente alle Amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del candidato e a enti o a società esterne, al solo fine del trattamento automatizzato dei dati necessari all’espletamento della presente procedura concorsuale.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia all’informativa generale sul trattamento dei dati allegata al presente bando, che costituisce parte integrante dello stesso
5. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della presente procedura selettiva.

Art 16

Mezzi di impugnazione

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nel sito internet dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to dott.ssa Lucia Abbinante